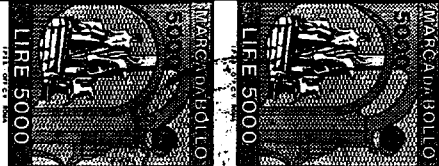


402403-1



DR. ERNESTO NARCISO

NOTAIO
CORSO L. 72-
72100 BRINDISI
TEL 563927 - FAX 563923

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI.

NOTA DI TRASCRIZIONE dell'atto per Notar Ernesto NARCISO di Brindisi in data 17 marzo 1992, in corso di registrazione, rep. n.9438/3587

A F A V O R E di

- CARINOLA Stella, nata a Taranto il 10 luglio 1920, domiciliata in Brindisi Corte O. Flacco n.3, pensionata, C.F. CRN SLL 20L50 L049X. Vedova.

C O N T R O

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, C.F. 00061820742;

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, vende alla Sig.ra CARINOLA Stella, che acquista, la piena proprietà del seguente bene immobile:

- appartamento in Brindisi alla Via Orazio Flacco n.3, Scala A, piano secondo, int.6, con uscio a sinistra di chi giunge sul pianerottolo, composto da tre vani ed accessori; confinante con area Corte Orazio Flacco per due lati, con beni di Pignataro Carmine e con Via Remo; riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla Partita 2232, foglio 53, partc.380, sub.6, piano secondo, ctg.A/4, cl.2, vani 5, R.C.L.1560.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 8 agosto 1977 n.513 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

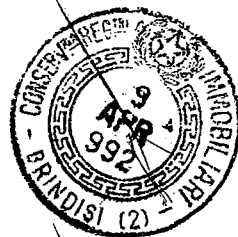
Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.28 della Legge 8 agosto 1977, n.513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è NULLA.

La NULLITA' può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

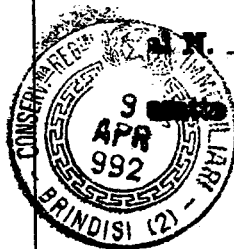
Del valore di lire 13.626.900 (tredicimilioneicentoventiseimilanovecento)

NOTAIO Ernesto Narciso



CONSERVATORIA RR. II. DI BRINDISI

Formalità eseguita il 9 APR. 1992



al N. 6634 d'ordine ed al N. 5354 particolare

Lire venti / mille 500

23.500

IL DIRETTORE
(Guadalupe Neri)

517788

Repertorio n. 9438

Raccolta n. 3587

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA-RESIDENZIALE PUBBLICA (Art. 29 - Legge 8 agosto 1977 n.513 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

- 1' ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, C.F.00061820742, rappresentato dall'Avv.DELL'ANNO Pietro, nato a Fasano il 20 luglio 1939 nella qualità di Presidente dell'Istituto presso il quale domicilia per la carica, tale nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia del 5 gennaio 1990 n.3, che in copia certificata conforme trovasi già allegato all'atto a rogito del Notaio E.Narciso di Brindisi del 13 febbraio 1990, reg.to a Brindisi l'1 marzo 1990, al n.939, trascritto a Brindisi il 28 febbraio 1990 ai nn.3381/3061, a quest'atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n.7685 del 31 dicembre 1990, vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di Controllo della Regione Puglia di Bari nella seduta del 12 febbraio 1991, rep.771, che in copia certificata conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A", da una parte, assistito dal Sig.:

- LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto;

- CARINOLA Stella, nata a Taranto il 10 luglio 1920, domiciliata in Brindisi Corte O. Flacco n.3, pensionata, vedova, C.F. CRN SLL 20L50 L049X; rappresentata dalla figlia

- VILLANI Anna, nata a Brindisi il 24 novembre 1947, domiciliata in Brindisi Via G. De Roma n.8, casalinga, in regime di comunione legale, C.F. VLL NNA 47S64 B180H;

giusta procura a rogito del Dr.Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi in data 16 marzo 1992, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A".

P R E M E S S O:

- che i Sigg. CARINOLA Stella, VILLANI Maria Pia, VILLANI Michele, VILLANI Anna, VILLANI Pasquale, VILLANI Angelo, VILLANI Matilde, VILLANI Antonio, VILLANI Alba, VILLANI Patrizia e VILLANI Fabio erano aventi causa del Sig. VILLANI Giuseppe, nato a Brindisi il 18 marzo 1918, ivi deceduto il 21 dicembre 1989, il quale era assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di BRINDISI, Via Corte Orazio Flacco n.3, Scala A, piano secondo, int.6, composto di numero tre vani ed accessori;

- l'originario assegnatario aveva presentato a suo tempo domanda di cessione in proprietà dell'alloggio predetto, domanda che fu confermata nei termini previsti dalla legge 8 agosto 1977 n.513 e 5 agosto 1978 n.457;

- con atto a rogito del Dr.Ernesto NARCISO di Brindisi in da-

Reg.to c. Brindisi

il 3/04/92

al n. 61 Mod II

Trascritto a Brindisi

il 09-4-92

ci nn. 5694/5954

57.500.00

ta 16 marzo 1992 i germani VILLANI hanno rinunciato a titolo gratuito a favore della genitrice a tutte le loro ragioni di credito verso l'I.A.C.P. di Brindisi.

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziali del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alla Sig.ra CARINOLA Stella, che acquista, la piena proprietà del seguente bene immobile:

- appartamento in Brindisi alla Via Orazio Flacco n.3, Scala A, piano secondo, int.6, con uscio a sinistra di chi giunge sul pianerottolo, composto da tre vani ed accessori; confinante con area Corte Orazio Flacco per due lati, con beni di Pignataro Carmine e con Via Remo;

riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla Partita 2232, foglio 53, partic.380, sub.6, piano secondo, ctg.A/4, cl.2, vani 5, R.C.L.1560.

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

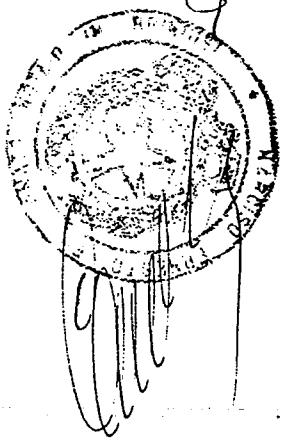
Gli acquirenti dichiarano di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile come sopra individuato con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore di riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

ART. 2 P R E Z Z O.

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di lire tredicimilioniseicentoventiseimilanovecento (L.13.626.900) quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dell'U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli artt.28 della legge 8 agosto 1977 n.513 e 52 della legge 5 agosto 1978 n.457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale prezzo oltre l'I.V.A. nella misura del 4%, è stato già versato con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattura n.25/91 del 23 aprile 1991, rilasciata dall'istituto stesso che con il presente atto ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinun-



ciando ad ogni iscrizione d'ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni si intende trasferita all'acquirente.

ART. 3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 INALIENABILITA'

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dagli acquirenti a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora gli acquirenti intendano alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è NULLA.

La NULLITA' può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 5 - Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, gli acquirenti hanno facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art. 4 del presente contratto.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal legale rappresentante dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART. 6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto

nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 7 - A norma dell'art.39 della Legge Regionale 20 dicembre 1984 n.54, l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito gli acquirenti entreranno a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale gli acquirenti si impegnano di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile senza esplicito consenso dei condomini secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile vigente in materia.

ART. 8 - Con riferimento all'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto venditore, preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, dichiara, sotto la sua personale responsabilità che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967.

L'acquirente dichiara di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.

Il legale rappresentante dell'Istituto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che il reddito fondiario dell'alloggio è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a quest'atto, per il quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere

essenziale e formano un unico ed indiscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

ART 9 - A norma dell'art.10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'articolo 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dello I.A.C.P. e in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

ART. 10 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977 n.513, alla legge 5 agosto 1978 n.457 nonché alle legislazioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART. 11 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo degli acquirenti.

Sono altresì a carico degli acquirenti le spese degli allegati al presente atto.

ART. 12 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede; gli acquirenti nell'alloggio assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

ART. 13 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ART. 14 - Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad IVA e ad INVIM

Le parti autorizzano il Sig. Conservatore dei RR.II. di Brindisi a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticherà le firme dei contraenti; il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, 17 marzo 1992

V. Llaner Anna
F. Llaner Anna
Antonio Longo

Repertorio n. **9438**

Raccolta n. **3587**

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con studio al Corso Ummerto 72, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brindisi,

C E R T I F I C O

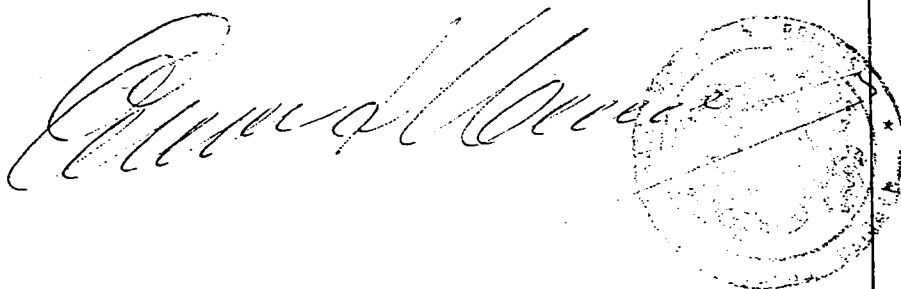
che, previa rinunzia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, i Sig.ri:

- DELL'ANNO Avv. Pietro, nato a Fasano il 20 luglio 1939, nella qualità di Presidente dello:
- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, C.F.00061820742, ove domicilia per la carica;
- LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto;
- CARINOLA Stella, nata a Taranto il 10 luglio 1920, domiciliata in Brindisi Corte O. Flacco n.3, pensionata, vedova, C.F. CRN SLL 20L50 L049X;

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti e sono state ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15.

Brindisi, diciassette marzo millenovecentovantadue

A handwritten signature in cursive script, likely of the notary Ernesto Narciso, is written over a circular notary stamp. The stamp contains text around its perimeter, including the word "NOTAIO" and the location "BRINDISI".

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 233

ALLEGATO -A-
all'atto n. 3587
della raccolta

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 7585

OGGETTO: ~~TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MEDIANTE STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI NOTARILI DI COMRAVENDITA, DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART. 23 E 29 DELLA LEGGE 3/3/1977, N° 513 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI O AVENTI DIRITTO AL SUBENTRO NEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.~~

L'anno millenovecentonovanta == il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE
ore 9.30 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) Avv. Pietro DELL'ANNO | - Presidente |
| 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI | - V. Presidente |
| 3) Ing. Pancrazio BRIGANTI | - Consigliere |
| 4) Sig. Giovanni CARBONELLA | - » |
| 5) Sig. Salvatore GIANNETTO | - » |
| 6) Sig. Giovanni INVIDIA | - » |
| 7) P. I. Laurino RUBINO | - » |
| 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANÒ | - » |
| 9) <u>Sig. Giuseppe CARBONE</u> | » |
| 10) _____ | - » |

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 11) _____ | - Presidente |
| 12) <u>Rag. Fortunato ORBANDO</u> | - Sindaco R. |
| 13) _____ | - Sindaco R. |

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 13 DIC. 1990 n. 8952 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 29 della Legge 8/8/1977, n° 513 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione della Regione Puglia;
- Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3509 del 16/4/81 e n. 8148 del 30/5/81 che autorizzano l'Istituto alla vendita degli alloggi di cui all'elenco allegato alle stesse deliberazioni;
- Considerato che, ai sensi del 2° comma dell'art. 29, la cessione deve avvenire secondo le condizioni o modalità di cessione previste dall'art. 29 della stessa legge;
- Esaminata la documentazione esistente in atti dalla quale risulta che il prezzo definitivo di cessione degli alloggi, che varierà solo a seguito delle modalità di pagamento che saranno prescelte dall'interessato così come previsto dalle precitate norme di legge, è stato elaborato sulla base del valore venale determinato dall'U.T.E. e della documentazione reddituale a suo tempo prodotta dagli interessati;
- Considerato infine che allo stato non sussistono motivi ostativi alla cessione in proprietà a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente provvedimento deliberativo, ne costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge, ed alla unanimità dei presenti:

D E L I B E R A

- DI TRASFERIRE in proprietà, mediante stipula dei relativi contratti Notarili di compravendita, da effettuarsi ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 8/8/1977, n° 513 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile, dando mandato ai competenti uffici di provvedere a quanto occorrente per il perfezionamento dei relativi atti.

• ALLEGATO: copia elenco.

ELENCO DEGLI ALLOGGI DA CEDERSI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 8.8.1977, n. 513 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

COMUNE	LOTTO O CANT.	V I A O PIAZZA	SC/INT.	PREZZO DEFINITIVO DI CESSIONE	GENERALITA' ASSEGNATARIO
BRINDISI	C/3083	Corte Tirolo	A/7	21.758.000=	POZZESSERE COSIMO
"	16°	Corte O. Flacco	A/6	12.467.000=	CARINOLA STELLA Ved. Villani Giuseppe
IL COORDINATORE GENERALE F.to (Dott. Ing. Antonio LONGO) IL PRESIDENTE F.to (Avv. Pietro DELL'ANNO)					

Per copia conforme



Brindisi, 1991

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

✓

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 771

112 FEB. 1991

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 112 FEB. 1991 presiede:

~ PRENDE ATTO ~

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Isabella Porfido

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

I COMPONENTI

f.to Vincenzo Cappellini

f.to ~~Rosario Briganti~~

f.to Giovanni Carbonella

f.to Salvatore Giannetto

f.to ~~Giovanni Invidia~~

f.to ~~Laurino Rubino~~

f.to Giuseppe Zuffianò

f.to Giuseppe Carbone

f.to _____

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme



Brindisi, B. 29 APR. 1991

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 3 GEN. 1991

Per copia conforme

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Repertorio n. 9423

~~Raccolta n.~~

ALLEGATO -8-
all'atto n. 3587
della raccolta

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

sedici marzo millenovecentonovantadue in Brindisi nel mio studio

avanti a me Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi, con studio al Corso Umberto n.72, iscritto al ruolo del Collegio notarile di Brindisi, alla presenza dei testimoni:

- CRISCI Rosa Maria, impiegata, nata a Leuggern (Svizzera) l'8 ottobre 1966, domiciliata in Oria, via Mario Pagano n.62

- DEL GROSSO Dr.Salvatore, praticante notaio, nato a Brindisi il 19 novembre 1964, domiciliato a Brindisi, Via Montenero 45.

E' P R E S E N T E

- CARINOLA Stella, nata a Taranto il 10 luglio 1920, domiciliata in Brindisi Corte O. Flacco n.3, pensionata, vedova, C.F. CRN SLL 20L50 L049X.

Della cui identità personale io Notaio sono certo.

La sottoscritta Sig.ra CARINOLA Stella, conferisce speciale incarico e mandato alla figlia Sig.ra VILLANI Anna, nata a Brindisi il 24 novembre 1947, domiciliata in Brindisi Via G. De Roma n.8, affinché in suo nome conto e veci riscatti presso lo I.A.C.P. di Brindisi l'appartamento a suo tempo assegnato al Sig. VILLANI Giuseppe che era nato a Brindisi il 18 marzo 1918 ed ivi deceduto il 21 dicembre 1989 e più precisa-

mente:

- appartamento in Brindisi alla Via Orazio Flacco n.3, Scala A, piano secondo, int.6, con uscio a sinistra di chi giunge sul pianerottolo, composto da tre vani ed accessori;
confinante con area Corte Orazio Flacco per due lati, con beni di Pignataro Carmine e con Via Remo;
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla Partita 2232, foglio 53, partic.380, sub.6, piano secondo, ctg.A/4, cl.2, vani 5, R.C.L.1560.

Al tal fine conferisce alla nominata procuratrice tutti i poteri necessari quali:

- costituirsi nell'atto di riscatto e sottoscriverlo;
- meglio descrivere ed identificare in atto gli immobili oggetto della compravendita specificando, se necessario, in particolare i dati catastali;
- pagare il prezzo o dichiarare di averlo già pagato in precedenza ed esigere le garanzie di legge;
- immettersi nel possesso dei cespiti;
- rendere le dichiarazioni prescritte dalla vigenti leggi sia in materia urbanistica che in materia fiscale;
- richiedere le garanzie di legge per eventuali gravami;
- compiere qualsiasi atto ritenuto utile o necessario per il buon fine del presente mandato che viene conferito a titolo gratuito e si esaurirà in un unico contesto.

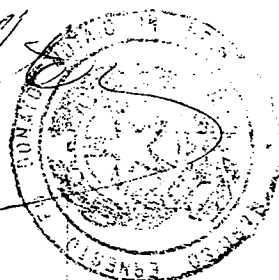
Il tutto con promessa di rato e valido e senza bisogno di

ulteriore approvazione.

La Sig.ra CARINOLA Stella dichiara di non saper sottoscrivere perchè analfabeta.

Del
presente atto scritto da me personalmente su tre pagine di un foglio, ho dato lettura alla presenza dei testimoni alla parte che lo approva.

Carlo Rose Maria
Del fono solista
Carlo Maria



La presente copia *let.* composta di *quattro* fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

si rilascia per uso **SGRAVIO IMPOSTE**

